

CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI TECNICI POST-VENDITA

1. CONDIZIONI GENERALI

- 1) Le presenti Condizioni Generali (d'ora in avanti, nell'insieme, "CG") regolano la fornitura di tutti i servizi tecnici post-vendita (collettivamente, "Servizi") come descritti nelle singole offerte (d'ora in avanti, "Offerte").
- 2) Le presenti CG e le singole Offerte di Servizi formano i singoli contratti di Servizi (d'ora in avanti "Contratti"), che si intendono perfezionati al momento della firma delle Offerte. In caso di incongruenze tra l'Offerta e le CG, si applica l'Offerta.
- 3) Se i termini e le condizioni del cliente differiscono da quelli di MEI, varranno le presenti CG.

2. SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 1) I Servizi possono essere svolti da remoto, tramite connessione internet, o tramite visite presso la sede del cliente.
- 2) Svolgimento dei Servizi tramite visite presso il cliente:
 - a) Le visite verranno eseguite presso la sede del cliente nei giorni programmati e accordati dalle parti, in giorni di lavoro standard (esclusi weekend) e in orari standard (turni giornalieri).
 - b) Le macchine non saranno disponibili per la produzione durante le attività previste nella visita. MEI non sarà responsabile per né dovrà rimborsare nessun costo relativo a fermi di produzione o ritardi.
 - c) Il cliente dovrà:
 - (i) informare circa eventuali specifiche norme di sicurezza vigenti;
 - (ii) mettere a disposizione e garantire il funzionamento delle utenze nella sede;
 - (iii) utilizzare solo parti di ricambio, frese e consumabili o.e.m;
 - (iv) fornire informazioni circa lo status delle macchine e la disponibilità di parti di ricambio;
 - (v) confermare l'ubicazione delle macchine e il punto di contatto.
- 3) Svolgimento dei Servizi da remoto: durante l'intervento da remoto, il cliente garantisce che:
 - a) il proprio personale sia tecnicamente idoneo a collaborare per la corretta esecuzione dell'intervento da remoto e sia autorizzato a tal fine dal cliente stesso;
 - b) le macchine oggetto dell'intervento da remoto non sono accessibili da nessun soggetto presso la sede.
- 4) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, MEI non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale esecuzione del Servizio e avrà il diritto di addebitare al cliente il Servizio come ordinato.

3. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- 1) Il prezzo e i termini di pagamento sono indicati in Offerta.
- 2) Se il cliente non rispetta i termini di pagamento indicati in Offerta, dopo 15 (quindici) giorni di calendario dalla data in cui è dovuto il pagamento, MEI avrà il diritto di esigere il pagamento di una penale aggiuntiva pari al 1,5% per mese di calendario sull'ammontare non pagato, senza nessun



pregiudizio al diritto di MEI di richiedere eventuali altre compensazioni per qualsiasi maggior danno derivato.

4. GARANZIA DEI SERVIZI

- 1) Se il cliente segnala vizi nell'esecuzione del Servizio, purché la segnalazione sia fatta entro 3 (tre) settimane dalla firma del report di conclusione del servizio, Mei verificherà la segnalazione e, se la ritiene fondata, eseguirà il servizio privo di vizi. A tal fine, il cliente concederà a Mei il tempo e l'opportunità necessari affinché Mei possa intraprendere tutte le azioni necessarie.
- 2) Se la segnalazione di vizi si rivela infondata, Mei potrà chiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute.

5. DURATA

- 1) Il periodo di validità del Contratto è indicato in Offerta.
- 2) MEI ha il diritto di risoluzione immediata se:
 - a) il cliente è in ritardo con i pagamenti per più di 30 (trenta) giorni;
 - b) la visita non può avvenire entro la data di scadenza del Contratto per cause attribuibili al cliente.
- 3) Nel caso di risoluzione del Contratto di cui al precedente art. 5.2.b), MEI avrà il diritto di trattenere eventuali anticipi pagati dal cliente, a titolo di risarcimento.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 1) MEI potrà essere ritenuta responsabile per danni causati dall'esecuzione dei Servizi, unicamente in caso di: grave negligenza; lesioni colpose al corpo, alla salute o alla vita; danni intenzionali; danni dovuti a difetti che MEI abbia nascosto intenzionalmente o che abbia dichiarato non essere presenti sulle macchine.

7. FORZA MAGGIORE

- 1) MEI non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia ritardata o mancata esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, nel caso in cui eventi di forza maggiore (che includono, ma non si limitano a: guerre, guerre civili, pandemie, insurrezioni, incendi, terremoti, scioperi, embarghi, eventi fuori dal controllo umano, disastri nazionali) e i regolamenti nazionali, regionali o provinciali correlati impediscano a MEI di organizzare le trasferte o ai propri tecnici di viaggiare in modo sicuro. In questi casi, MEI potrà completare le attività non appena le circostanze lo permettano.
- 2) In caso di eventi di forza maggiore, MEI si riserva il diritto di modificare le tariffe per i costi di viaggio, vitto e alloggio dei propri tecnici.

8. RISERVATEZZA

- 1) Per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni economiche o tecniche divulgate da MEI al cliente o comunque apprese o osservate dal cliente o dai suoi dipendenti durante la vigenza del Contratto.

- 2) Il cliente dovrà: (a) mantenere, e fare in modo che il proprio personale mantenga, strettamente riservate e non divulgare a nessuna parte terza le Informazioni Riservate; (b) non dovrà usare, e non dovrà permettere al suo personale di usare, nessuna Informazione Riservata se non in accordo con le presenti CG; (c) dovrà esercitare tutti i ragionevoli sforzi (e in nessun caso meno della ragionevole cura) al fine di impedire al personale non autorizzato o a parti terze di accedere alle Informazioni Riservate; (d) dovrà divulgare le Informazioni Riservate unicamente a coloro tra i suoi dipendenti che hanno necessità di conoscere tali Informazioni Riservate al fine di adempiere alle loro obbligazioni in base al Contratto; (e) prima di qualsiasi divulgazione, dovrà informare il suo personale della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e istruirlo sul mantenerne la confidenzialità e, in ogni caso, dovrà vincolare il personale che riceve le Informazioni Riservate ad un accordo scritto che preveda obbligazioni di riservatezza restrittive almeno quanto quelle del Contratto; e (f) sarà in ogni caso responsabile per tutte le azioni del suo personale, inclusa qualsivoglia violazione delle presenti condizioni.
- 3) Nel caso in cui il cliente venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle obbligazioni di riservatezza dovrà prontamente avvisare per iscritto MEI di tale violazione.
- 4) Su richiesta di MEI, il cliente dovrà prontamente restituire a MEI tutte le Informazioni Riservate. Il cliente avrà il diritto di mantenere una (1) copia di ciascun documento contenente le Informazioni Riservate nei suoi file riservati per il tempo necessario a conformarsi alla legge applicabile posto che, comunque, le obbligazioni di riservatezza dovranno continuare ad applicarsi.
- 5) Il cliente sin d'ora riconosce e accetta che qualsiasi violazione delle obbligazioni di riservatezza può causare un danno irreparabile per MEI e, di conseguenza, in caso di una qualsiasi di queste violazioni o minacciate violazioni, può essere emesso un ordine restrittivo o un'ingiunzione contro il cliente al fine di prevenire divulgazioni non autorizzate delle Informazioni Riservate.
- 6) Le obbligazioni di riservatezza previste nel presente articolo sono valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per il successivo periodo di 5 (cinque) anni a seguito della conclusione del Contratto.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 1) Il Contratto sarà regolato e interpretato in accordo con la legge italiana.
- 2) Ogni controversia derivante da o in connessione al Contratto, compresi i rimedi provvisori e le ingiunzioni, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

10. CLAUSOLA NO RUSSIA E NO BIELORUSSIA

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 octies del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i. e dell'art. 8 octies del Reg. (UE) 765/2006 e s.m.i. è espressamente vietata al cliente la riesportazione in Russia e/o in Bielorussia e/o la riesportazione per uso in Russia e/o in Bielorussia, comunque realizzata, sia direttamente che indirettamente, dei prodotti forniti da MEI, indipendentemente dal titolo e dal soggetto giuridico in forza del quale la fornitura, il trasferimento o la riesportazione siano attuati.
- 2) In caso di violazione di tale divieto, MEI avrà diritto di applicare una penale pari al 20% del prezzo dell'Offerta, immediatamente esigibile, di cui le parti si danno reciprocamente atto della congruità in ragione dell'importanza del rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico del cliente per le finalità della richiamata normativa comunitaria. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da MEI in conseguenza dell'inadempimento del cliente e l'esperimento di ogni altro rimedio previsto dal Contratto o dalla legge.
- 3) Fermo quanto precede, il cliente è altresì reso edotto che MEI ha l'obbligo di segnalare alle competenti



autorità se viene a conoscenza della violazione degli obblighi del cliente ai sensi del presente articolo.